



# AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde, 42 – 37122 Verona - C.F. e P. IVA 02573090236

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

### SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI DI


**Sede di Verona:** Via Salvò D'Acquisto, 7 – 37122 VERONA

Telefono 045-8075017, 8075911, 8075003 - Fax 045-8075013;

e-mail: [spisal@ulss20.verona.it](mailto:spisal@ulss20.verona.it) - <http://www.safetynet.it>

**Sede di Colognola ai Colli:** via Montanara 2, Telefono: 045/6138458-438

Fax 045/6138437; e-mail: [spisal.est@ulss20.verona.it](mailto:spisal.est@ulss20.verona.it)



[www.safetynet.it](http://www.safetynet.it)

## GUIDA GENERALE ALLA SICUREZZA PER IMPIANTI DI DISCARICHE DI RIFIUTI SPECIALI

NOVEMBRE 2003

## **INDICE**

<b>1. Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda</b>	<b>pag.</b>	<b>3</b>
1.1. Datore di lavoro	3	
1.2. Lavoratori	3	
1.3. Soggetti designati per la sicurezza	3	
1.3.1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)		3
1.3.2. Medico Competente	4	
1.3.3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	4	
1.3.4. Addetti alla prevenzione incendi e alle emergenze		5
<b>2. Valutazione dei rischi</b>	<b>5</b>	
<b>3. Registro infortuni</b>	<b>6</b>	
<b>4. Informazione Formazione</b>	<b>6</b>	
4.1 Corsi di Formazione	7	
<b>5. Prevenzione Incendi</b>	<b>8</b>	
<b>6. Rumore</b>	<b>9</b>	
<b>7. Protezione da prodotti chimici</b>	<b>10</b>	
7.1 Stoccaggio dei prodotti-sostanze	10	
7.2 Cancerogeni	11	
<b>8. Protezione da agenti biologici</b>	<b>11</b>	
<b>9. Ambienti di lavoro di lavoro</b>	<b>11</b>	
<b>10. Viabilità</b>	<b>12</b>	
<b>11. Protezione contro le scariche atmosferiche, messa a terra, impianti elettrici     in luoghi con pericolo di esplosione</b>	<b>13</b>	
<b>12. Misure di sicurezza generali</b>	<b>13</b>	
<b>13. Segnaletica di sicurezza e salute</b>	<b>13</b>	
<b>14. Attrezzature di lavoro</b>	<b>14</b>	
<b>15. Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)</b>		14
<b>16. Procedure di sicurezza</b>	<b>15</b>	
<b>17. Lavoro notturno</b>	<b>15</b>	
<b>18. Lavoro interinale</b>	<b>15</b>	
<b>19. Divieto di fumo</b>	<b>16</b>	
<b>20. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori</b>	<b>16</b>	
<b>21. Documentazione</b>		17

# 1. Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.

## 1.1-Datore di lavoro

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità della stessa o di un'unità produttiva, in quanto titolare dei **poteri decisionali e di spesa**.

Il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che in concreto sono necessarie o anche solo utili o opportune a prevenire malattie o infortuni e a garantire la sicurezza sul lavoro.

In particolare, il datore di lavoro:

- mette a disposizione ambienti di lavoro, macchine ed attrezzature sicure;
- organizza la sicurezza in azienda (nomina SPP, nomina medico competente, se necessario, nomina addetti alle emergenze, redige la valutazione dei rischi, tiene il registro infortuni, redige il piano di gestione emergenze);
- fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione collettivi ed individuali;
- informa e forma i propri lavoratori sui rischi cui sono esposti;
- vigila sull'osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

Qualora il datore di lavoro, sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua condizione di naturale destinatario della normativa anti-infortunistica, può legittimamente delegare ad altri soggetti l'adempimento di tutti gli obblighi, **con l'esclusione** di quelli connessi alla valutazione dei rischi ed all'elaborazione del relativo documento (se più di 10 dipendenti), alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente, se necessario.

Per la validità della **delega** occorre che:

- la delega sia scritta, univoca e specifica;
- la persona delegata sia idonea al compito per competenza tecnica ed esperienza;
- siano trasmessi al delegato non solo l'obbligo del rispetto delle norme di sicurezza, ma anche i mezzi tecnici, finanziari ed organizzativi necessari;
- il delegato abbia manifestato il proprio consenso alla delega stessa;
- il delegante vigili sull'operato del delegato, effettuando un controllo periodico, ma non interferisca; in caso contrario, cessano gli effetti della delega.

## 1.2- Lavoratori

Sono le persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di altri.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute, come quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.

In particolare, ogni lavoratore ha l'obbligo di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

## 1.3- Soggetti designati per la sicurezza

### 1.3.1- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

E' designato dal datore di lavoro inviando specifica comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e allo SPISAL. In alcuni casi (art. 10 D.Lgs. 626/94) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, frequentando un corso di formazione e trasmettendo all'organo di vigilanza specifica documentazione.

Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP): è l'insieme delle persone, interne o esterne all'azienda, aventi specifici compiti in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o unità produttiva, ed è obbligatorio per ogni ambiente di lavoro.

Il Servizio di Prevenzione Protezione ha il compito di:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive e protettive e sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza;
- proporre i programmi di informazione/formazione dei lavoratori.

### **1.3.2- Medico competente**

Figura necessaria in tutte le aziende nelle quali si svolgono attività con obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

L'art. 2 lett. d) del D. Lgs 626/94 definisce titoli e requisiti di abilitazione professionale per l'esercizio dei compiti del medico nel sistema di prevenzione e sicurezza aziendale (per la scelta del medico competente è possibile rivolgersi all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi od agli Istituti di Medicina del Lavoro c/o le Università di Padova e Verona).

Il medico competente ha il compito di:

- collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi (con firma del documento), in particolare, del rischio chimico e nella definizione delle misure necessarie per eliminare o ridurre tale rischio, delle misure di prevenzione per i lavoratori minori, delle lavoratrici madri e dei lavoratori disabili;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno 2 volte/anno o 1 volta/anno per aziende dell'all. I del D.Lgs.626/94, semprechè nel frattempo non vi siano state modifiche alle situazioni di rischio;
- definire il protocollo sanitario (da allegare alla valutazione dei rischi) contenente per ogni lavoratore, la periodicità degli accertamenti, la mansione, i rischi per la salute e gli accertamenti sanitari specifici con il giudizio di idoneità;
- effettuare gli accertamenti sanitari ed elaborare per ogni lavoratore sottoposto a visite, una cartella sanitaria e di rischio da custodire sigillata presso il datore di lavoro. Per ogni lavoratore va espresso e riportato il giudizio di idoneità;
- informare i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari;
- informare il datore di lavoro e i lavoratori dell'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all'esposizione o al superamento di un agente;
- collaborare con il datore di lavoro e il servizio prevenzione e protezione alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori;
- collaborare all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;

### **1.3.3- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Persona o persone elette o designate dai lavoratori di un'azienda per rappresentarli sugli aspetti di sicurezza e salute durante il lavoro, con le seguenti principali attribuzioni:

- accede ai luoghi di lavoro;
- viene consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;

- viene consultato sulla programmazione della formazione dei lavoratori incaricati alle attività di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza;
- riceve le informazioni degli organi di vigilanza e la documentazione relativa alla sicurezza aziendale (valutazione dei rischi, misure di prevenzione, schede di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi, dati sugli infortuni, ecc.);
- promuove l'attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione dei sopralluoghi effettuati dalle autorità competenti;
- può fare ricorso agli organi di vigilanza, qualora ritenga che le misure di prevenzione/protezione dei rischi non siano idonee a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.

### **1.3.4- Addetti alla prevenzione incendi e alle emergenze.**

Il datore di lavoro, in funzione della situazione di fatto e dei rischi ipotizzati, ha l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati di gestire le possibili emergenze.

I lavoratori designati devono attuare le misure di prevenzione e protezione incendi, l'evacuazione delle persone in caso di pericolo grave e immediato, il salvataggio delle persone che si trovino in condizioni di pericolo, il pronto soccorso.

In alcuni casi (art. 10 D. Lgs. 626/94) è ammesso lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione incendi da parte del datore di lavoro

### **Riunione periodica di prevenzione e protezione.**

Solo nelle aziende con più di 15 dipendenti vige l'obbligo di indire periodicamente (almeno 1 volta all'anno) tale riunione, provvedendo alla redazione di un relativo verbale.

Nelle aziende o unità produttive al di sotto di tale soglia, la riunione ha luogo solo se richiesta dal RLS, e sempreché ci siano i motivi da giustificarne la convocazione.

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il S.P.P., deve convocare la riunione, a cui prendono parte:

- il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- il medico competente, se previsto;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La riunione periodica di prevenzione e protezione rappresenta il luogo e il momento principale in cui si concretizza il coinvolgimento, nelle problematiche della sicurezza, di tutti i soggetti destinatari della normativa. Devono essere sottoposti all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'idoneità dei DPI, i programmi di formazione/informazione dei lavoratori per la sicurezza.

## **2. Valutazione dei rischi**

Entro tre mesi dall'avvio dell'attività, l'azienda deve effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda (D.Lgs. 626/94), elaborando il documento di cui all'art. 4 comma 2.

In presenza di agenti chimici la valutazione è preliminare all'inizio dell'attività.

### **Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi.**

*(Riferimenti normativi: Circolare del Ministero del Lavoro n° 102 del 7 Agosto 1995, Decreto Ministeriale 5 Dicembre 1996, Linee Guida Regionali per l'applicazione del D.Lgs. n° 626/94, Linee Guida CEE )*

- Dati generali dell'azienda.
- Descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo.

- Descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti, con indicazione delle sostanze impiegate, attrezzature, impianti e per ciascuno le specifiche misure tecniche di prevenzione adottate (per es. carter, schermi, barriere....).
- Criteri seguiti nella valutazione: pericoli e rischi correlati, persone esposte al rischio (dipendenti, lavoratori di imprese di manutenzione o pulizia, visitatori, ecc...), riferimenti normativi adottati, norme di buona tecnica, linee guida.
- Misure di prevenzione e protezione: interventi necessari, interventi programmati per conseguire un'ulteriore diminuzione dei rischi remoti.
- Programma di informazione e formazione dei lavoratori, istruzioni e procedure di sicurezza adottate, procedure di emergenza e pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.
- Programma per l'attuazione ed il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza adottate, piano per la revisione periodica od occasionale della valutazione dei rischi, programma per l'informazione e la formazione dei dipendenti.
- Documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini ambientali, ecc....
- Metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza (responsabile S.P.P., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, lavoratori).
- Data o periodo di effettuazione della valutazione, firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, SPP, RLS) ed eventuali professionalità/risorse esterne a cui si è fatto ricorso.

Il documento deve riportare la valutazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda, tra cui la valutazione dei seguenti rischi oggetto di specifica normativa:

- rischio incendio (Decreto 10.03.1998)
- rischio rumore (D.Lgs. n° 277/91) - il termine per provvedere alla valutazione è: *non prima di tre mesi e comunque non oltre i sei mesi dall'inizio dell'attività* (vedi anche punto 6 della Guida).
- rischio per la salute riproduttiva, se presenti lavoratrici in età fertile (D.Lgs. 151/01)
- rischio per la salute del lavoratore minore (D.Lgs. n° 345/99)
- rischio chimico (D.Lgs. n° 25/2002)
- rischio cancerogeno (D.Lgs. 66/2000).

Il documento deve essere rielaborato in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle aziende che occupano fino a 10 addetti (fatta eccezione per alcuni casi) il datore di lavoro non è soggetto alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ma è comunque tenuto ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati, inviandone copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4 comma 11 D.Lgs. 626/94). Deve comunque tenere documentazione sulla valutazione del rischio chimico, cancerogeno, polveri di legno e rumore.

### **3. Registro infortuni**

Ai sensi dell'art. 4 c. 5 lett. o) del D. Lgs. 626/94, il datore di lavoro, deve tenere un registro degli infortuni.

Il registro deve essere vidimato presso la segreteria dello SPISAL dell'Azienda ULSS competente per territorio e conservato, in originale, sul posto di lavoro, disponibile all'eventuale consultazione del RLS o alla verifica degli organi di vigilanza.

Nel registro infortuni vanno annotati in ordine cronologico, con scrittura chiara ed indelebile, gli infortuni sul lavoro che comportano un'astensione lavorativa di almeno 1 giorno escluso quello dell'evento.

#### **4. Informazione - Formazione**

Deve essere assicurata l'informazione e la formazione di tutti i lavoratori mirata ai rischi generali e specifici emersi nella valutazione dei rischi.

In particolare la formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze pericolose.

Una particolare formazione deve essere prevista per:

- Responsabile ed addetti al S.P.P.;
- il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- i lavoratori incaricati di attuare le misure di gestione dell'emergenza: prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione lavoratori, salvataggio (art. 6 e allegato IX del D.M. 10/03/1998),
- pronto soccorso (art. 22 – D.Lgs. 626/94);

Il programma di formazione deve essere elaborato e condiviso con i rappresentanti dei lavoratori

##### **4.1- Corsi di formazione**

###### ***Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.***

Datore di lavoro:

- se entro il 31/12/1996 ha trasmesso all'organo di vigilanza la comunicazione dello svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi, è esonerato dalla frequenza del corso di formazione (art. 95 del D.Lgs. 626/94 e Circolare Ministeriale n° 154/96);
- in caso contrario è tenuto a frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore come previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 16/01/1997.

Il D. Lgs. 195/2003 integra il D. Lgs. 626/94 sui requisiti professionali del:

Addetti al SPP: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (è esonerato se svolge l'attività già da 6 mesi), corso di formazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro (se lavora già da 6 mesi ha un anno di tempo per frequentare il corso)

RSPP: come per addetti al SPP, in aggiunta è previsto un corso di formazione sui rischi di natura ergonomica, psico-sociale, organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione e relazioni sindacali.

**Fino all'istituzione dei corsi specifici, possono svolgere attività solo coloro che abbiano già frequentato i corsi di cui al DM del 16 genn. 1987.**

###### ***Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)***

Il datore di lavoro deve assicurare al R.L.S. una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art. 22 D.Lgs. 626/94).

La durata dei corsi di formazione è pari a 32 ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva (D.M. 16/01/1997 art. 2).

### ***Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza***

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, ricevano una adeguata formazione (art. 22 D.Lgs. 626/94 e art. 7 D.M. 10/03/1998).

La durata e i contenuti dei corsi di formazione sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello del rischio di incendio delle stesse (allegato IX al D.M. 10/0/1998).

Attività a rischio di incendio basso: durata del corso di formazione 4 ore

Attività a rischio di incendio medio: durata del corso di formazione 8 ore

Attività a rischio di incendio alto: durata del corso di formazione 16 ore

Nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X al D.M. 10/03/1998 (ad es. industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 175/88 e s.m.i.), i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, oltre a frequentare il suddetto corso di formazione, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 3 della L.609/96.

### ***Addetti al pronto soccorso.***

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori incaricati dei compiti di pronto soccorso ricevano una adeguata formazione (art. 22 D.Lgs. 626/94).

La durata ed i contenuti minimi dei corsi di formazione saranno stabiliti da un decreto ministeriale di prossima emanazione. Sono comunque validi i corsi di formazione ultimati prima della data di emanazione di tale decreto ministeriale.

### ***Lavoratori***

Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute (con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni svolte) commisurata ai risultati della valutazione dei rischi.

La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento/cambio di mansione, dell'introduzione di nuove attrezzature/sostanze pericolose (art. 22 D.Lgs. 626/94 e art. 1 D.M. 16/01/1997).

### ***Tutor aziendale***

In presenza di **lavoratori minori apprendisti** il datore di lavoro deve affiancare il minore a soggetto preparato mediante un corso di formazione di almeno 8 ore in materia di prevenzione.

## **5. Prevenzione incendi**

- Per le attività rientranti nell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982 e nelle tabelle del D.P.R. 689 del 26/05/1959, deve essere richiesto ed ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le modalità previste dal DPR n° 37/98 e D.M. 04/05/1998.
- Il datore di lavoro dell'azienda deve effettuare la valutazione del rischio incendio al fine di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti devono comprendere la prevenzione dei rischi, l'informazione e formazione dei lavoratori e le misure tecnico-organizzative da porre in atto.
- La valutazione può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I<sup>^</sup> del D.M. 10/03/1998 e deve comprendere la classificazione del livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro nelle tre categorie previste (elevato - medio - basso). Come previsto per la valutazione

generale dei rischi, nelle aziende che occupano fino a 10 addetti è sufficiente una autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio incendio.

- Nella valutazione del rischio incendio, che costituisce parte specifica del documento di valutazione dei rischi, devono essere riportati i nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e gestione dell'emergenza; inoltre la valutazione deve tenere conto della presenza di persone disabili (Circolare n° 4 del 01/03/2002 del Ministero dell'Interno).
- A conclusione del processo di valutazione del rischio incendio, deve essere redatto il piano di emergenza (all. VIII D.M. 10/03/1998) che riporta le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Le aziende che non sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del C.P.I. ed in cui sono occupati meno di 10 dipendenti, non sono tenute alla redazione del piano di emergenza ma comunque devono definire le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

## 6. Rumore

- Dopo tre mesi ed entro sei mesi dall'inizio dell'attività, il datore di lavoro deve essere effettuata la valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore (D.Lgs. 277/91), da ripetere ogni qualvolta vi è una variazione delle lavorazioni o l'introduzione di nuove macchine, attrezzature ed impianti che possono influire in modo sostanziale sul rumore prodotto.
- Il datore di lavoro, all'atto della scelta delle attrezzature, deve privilegiare l'acquisto, macchine ed apparecchiature che producono il più basso livello di rumore. A riguardo si ricorda che quelle che possono comportare un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore a 85 dBA devono essere corredate di un'adeguata informazione sul rumore prodotto e sui relativi rischi (**art. 46 D.Lgs. 277/91**) e che le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni sul rumore prodotto dalla macchina (all. 1 punto 1.7.4. lett. f. della **Direttiva Macchine DPR 459/96**).
- Il datore di lavoro deve attuare misure tecniche, organizzative ed individuali per abbattere o contenere la diffusione del rumore negli ambienti di lavoro e/o limitare al massimo l'esposizione dei lavoratori a tale rischio. Dovrà pertanto essere valutata l'opportunità di realizzare le seguenti misure, in ordine di priorità, privilegiando comunque gli interventi di riduzione del rumore alla fonte.

### ***Misure tecniche :***

- a) insonorizzazione degli ambienti con lavorazioni rumorose;
- b) isolamento delle macchine rumorose dalle strutture (pareti - solai) con sistemi ammortizzanti;
- c) separazione delle lavorazioni che producono rumore con strutture fisse (locali) o con barriere mobili (schermature), costituite da materiali fono isolanti o fono assorbenti;
- d) isolamento degli operatori in ambienti (cabine - locali) insonorizzati;
- e) insonorizzazione delle sorgenti sonore (incapsulamento - schermatura) con materiali fono isolanti o fono assorbenti;
- f) accurata manutenzione periodica di macchine ed impianti.

### ***Misure organizzative (riduzione del tempo di esposizione al rumore):***

- a) introduzione di pause di riposo acustico;
- b) rotazione di squadre operative (alternare mansioni con esposizione elevata ad altre con bassa esposizione);
- c) applicazione di procedure o metodi di lavoro appropriati per contenere la diffusione del rumore.

**Misure Individuali**: dotazione ed utilizzo di protettori auricolari (inserti, cuffie, caschi) specifici alle caratteristiche del rumore a cui sono esposti i lavoratori, da adottare quando la riduzione del rumore è comunque insufficiente dopo aver attuato tutte le possibili misure tecniche ed organizzative.

Se nonostante le misure di prevenzione, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore è superiore ai 90 dBA, il datore di lavoro deve comunicare allo SPISAL entro 30 gg. dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate. Tali lavoratori sono iscritti in un registro, di cui una copia va inviata all'ISPELS, a cura del datore di lavoro.

Per una corretta valutazione del rischio rumore, utili riferimenti sono reperibili nelle “*Linee guida per l'applicazione della legislazione sul rischio rumore negli ambienti di lavoro*” redatte dall'ISPESL in accordo con il Coordinamento delle Regioni e Province autonome, nonché nella norma UNI 9432 relativa alla “*Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro*”.

## 7. Protezione da agenti chimici

Il D.Lgs. n° 25 del 02/02/2002 prevede che nelle attività con presenza di agenti chimici, sostanze, prodotti, in forma di: fumi, gas, polveri, il datore di lavoro debba effettuare la valutazione del rischio chimico che va ad integrare la valutazione generale dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94. Il datore di lavoro deve quindi procedere, **in via preliminare**, alla identificazione di tutti i prodotti presenti e valutare se possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La valutazione “di base” consiste in:

- ↳ studio mirato del ciclo di lavoro ed identificazione degli agenti chimici pericolosi, anche con l'analisi delle schede di sicurezza dei prodotti, delle etichette presenti sui contenitori;
- ↳ valutazione degli agenti da considerare, quantità e condizioni d'uso;
- ↳ valutazione delle operazioni con rischio di esposizione: frequenza, durata, tipo di esposizione (inalatoria, cutanea, digerente);
- ↳ stima quali-quantitativa dell'entità di esposizione;

Se dall'analisi valutativa il rischio risulta essere moderato(\*) per la salute, il datore di lavoro può terminare il processo di valutazione senza ulteriori approfondimenti, fermo restando l'obbligo di adottare opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione.

In caso contrario si deve procedere ad una valutazione approfondita che consiste in:

- ☞ individuazione, programmazione ed attuazione di misure specifiche di prevenzione;
- ☞ eventuale misura quantitativa dell'esposizione, effettuata dopo gli interventi di prevenzione;
- ☞ valutazione del rischio residuo e conseguenti decisioni in merito all'adozione di D.P.I., alla sorveglianza sanitaria ed alle azioni da compiere rispetto alle possibili emergenze;

\* rischio moderato significa quando è irrilevante per la salute (art35 c.2 del DPR 303/56) e per la Circolare del Ministero del Lavoro del Giugno 2003 "La determinazione del rischio moderato", moderato sotto il profilo tossicologico, significa 1/10 del Valore limite o 1/4 del valore limite se le rilevazioni sono effettuate su tre diversi turni di lavoro, sotto il profilo di rischio di incendio ed esplosione, si fa riferimento al DM 10.03.1998.

### 7.1 Stoccaggio dei prodotti

In generale, le sostanze ed i prodotti pericolosi (es. agenti chimici e/o cancerogeni) e gli agenti biologici convogliati in discarica devono essere contenuti e conservati in contenitori/involucri e con modalità tali da garantire, nel tempo, la sicurezza degli addetti, evitandone la fuoriuscita, l'esposizione ed il contatto da parte dei lavoratori.

Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti, in relazione alla diversa natura delle sostanze e preparati pericolosi, devono essere dotate di idonea segnaletica atta a permettere la facile identificazione delle caratteristiche di pericolo per la salute.

I contenitori delle sostanze e dei preparati pericolosi (es. agenti chimici e/o cancerogeni) e degli agenti biologici convogliati in discarica devono essere dotati di idonea segnaletica di sicurezza quale: etichettatura apposta direttamente sui contenitori e di scheda di sicurezza, che permetta di riconoscerne facilmente la natura al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure di prevenzione anche in caso di emergenza.

I recipienti devono essere stoccati all'interno di idonee aree conformate (interne o esterne) in modo da contenere sversamenti accidentali e rendere agevole il recupero (ad es. bacini di contenimento).

## 7.2- Cancerogeni

**Gli agenti cancerogeni e mutageni sono:** sostanze che presentano segnaletica con le seguenti frasi di rischio: **R45** puo' provocare il cancro, **R46** puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie, **R49** puo' provocare il cancro per inalazione.

Il datore di lavoro deve provvedere a:

- integrare il documento di valutazione dei rischi con le attività che comportano l'esposizione, i quantitativi delle sostanze cancerogene, il numero dei lavoratori esposti, la quantificazione dell'esposizione, le misure di prevenzione e protezione adottate;
- in caso di azienda con numero di dipendenti inferiore a 10 unità, tenere la documentazione con le informazioni specifiche e questa deve essere a disposizione per la consultazione dei soggetti e dell'organo di vigilanza
- aggiornare la valutazione ogni 3 anni;
- limitare il quantitativo di sostanze cancerogene, limitare il numero dei lavoratori esposti,
- provvedere all'etichettatura chiara e leggibile dei contenitori, imballaggi e impianti in cui sono presenti agenti cancerogeni;
- assicurare le corrette modalità per contenere l'esposizione, nelle operazioni di pulizia dei locali, attrezzature, nel trasporto e deposito;
- informare e formare i lavoratori;
- prevedere servizi igienici con spogliatoi, armadietti a doppio comparto per abiti da lavoro;
- provvedere alla dotazione di indumenti protettivi e curarne il lavaggio;
- provvedere alla sorveglianza sanitaria e alla tenuta di un REGISTRO nominativo dei lavoratori, su cui riportare l'attività svolta e le sostanze cancerogene utilizzate, a cura del medico competente;
- provvedere all'invio all'ISPESL il registro in caso di cessazione del rapporto di lavoro e all'organo di vigilanza, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.

Tali misure devono essere osservate anche nei confronti dei lavoratori esterni (cooperative di pulizia, operai addetti alla manutenzione, lavoratori autonomi ecc..).

## 8. Protezione da agenti biologici

**I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti**, servizi di disinfestazione e disinfezione, impianti di depurazione, impianti fognari sono settori con potenziale esposizione ad agenti biologici.

Per questo rischio sono molto importanti i dispositivi di protezione personale, le misure di igiene dell'ambiente, le procedure di comportamento (precauzioni standard), l'uso di indumenti protettivi (guanti, indumenti da lavoro, protezioni facciali, calzature, ecc.) e l'igiene personale degli addetti.

I lavoratori devono essere informati e formati sui rischi e sulle misure di prevenzione e vanno indirizzati, con una forte opera promozionale alla profilassi vaccinale.

## **9. Ambienti di lavoro**

I luoghi di lavoro devono avere caratteristiche strutturali, servizi igienico-assistenziali, illuminazione, aerazione, vie di uscita, ecc... secondo i parametri previsti dal D.P.R. 303/56, modificato dal D.Lgs. 626/94, e dalla Circ. Reg. Veneto n. 13/97.

I luoghi di lavoro interni ed esterni, inoltre, devono essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori (possono essere applicati i livelli di illuminamento medio definiti dalle Norme UNI 10380).

Negli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti, devono essere sempre presenti servizi igienico assistenziali:

### **Servizi igienici**

Il loro numero deve essere di almeno 1 fino a 10 dipendenti. Per numero di dipendenti superiore a 10, almeno 1 ogni ulteriori 30 unità. Oltre i dieci dipendenti devono essere divisi per sesso. Deve essere sempre previsto l'anti-wc con lavabo.

Ogni posto-wc deve essere completamente separato dagli altri e dall'anti-wc e deve possedere i seguenti requisiti: il pavimento, le pareti, la porta devono essere rifiniti con materiali facilmente lavabili; le superfici lavabili delle pareti devono avere altezza di almeno 1,80 m; l'altezza libera interna deve essere di almeno 2,40 m; la superficie utile in pianta deve essere di almeno mq 1,20, la porta deve essere apribile verso l'esterno e nei casi di ventilazione artificiale deve essere dotata di griglia; in ciascun vano wc deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno 0,40 mq; è ammessa la ventilazione forzata (assicurando almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata, con ricambio tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo), purchè l'antibagno sia dotato di finestra apribile con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno.

I servizi devono essere dotati di dispositivo per la distribuzione di sapone liquido, asciugamani a perdere e/o ad aria e comandi per l'erogazione dell'acqua preferibilmente non manuali.

### **Spogliatoi e docce**

Gli spogliatoi non devono essere identificati con l'antibagno, distinti per sesso ed adeguatamente riscaldati. Devono avere le seguenti caratteristiche strutturali: superficie in pianta non inferiore a mq 1,50 per addetto per i primi 10 addetti occupanti in un turno, mq 1 per ogni addetto eccedente i primi 10; altezza minima interna 2,40 m; di norma vanno assicurate illuminazione/aerazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 e 1/20, nel caso di ventilazione meccanica va assicurato un ricambio orario di almeno 5 vol/ora; devono essere predisposti armadietti personali per il vestiario, chiudibili a chiave e a doppio scomparto.

Le docce devono comunicare con lo spogliatoio. Il loro numero deve essere di 1 ogni 5 dipendenti e devono essere adeguatamente riscaldate.

### **Locali di riposo**

I lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibili, di dimensioni sufficienti, riscaldati ed idoneamente arredati in funzione del numero di dipendenti.

## **10. Viabilità**

Nell'ambito dell'organizzazione della discarica, le vie di circolazione devono essere situate e calcolate in modo tale che i mezzi di trasporto ed i pedoni possano utilizzarle in piena sicurezza (ad esempio prevedendo percorsi separati tra veicoli e pedoni e segnaletica/tracciati che delimitino vie di circolazione e vie di emergenza).

Le rampe di accesso devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto, una pendenza adeguata e un franco di almeno 70cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

Deve essere valutato il pericolo di collisione/investimento derivante dal movimento contemporaneo di veicoli motorizzati e pedoni, mediante l'adozione di misure precauzionali antinfortunistiche quali:

- a) organizzazione della viabilità in analogia a quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada" anche per quanto riguarda il transito, l'ingresso e l'uscita degli automezzi da scaricare/caricare;
- b) regolamentazione della velocità dei mezzi di trasporto;
- c) delimitazione perimetrale degli spazi destinati rispettivamente al transito dei mezzi motorizzati e dei pedoni (evidenti strisce sul terreno/pavimentazione, barriere delimitanti etc.);
- d) predisposizione di opportuna segnaletica (sia orizzontale che verticale) lungo le vie di accesso e i punti pericolosi.
- e) verifica che i passaggi destinati al transito delle persone e dei veicoli sia di larghezza sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo delle une e degli altri;
- f) nelle manovre di retromarcia il guidatore deve essere affiancato da altra persona a terra che provveda alle necessarie segnalazioni;
- g) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono evitare il passaggio dei carichi sopra i luoghi dove sono presenti lavoratori, il campo di azione deve essere delimitato con barriere;

## **11. Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, messa a terra di impianti elettrici ed impianti in luoghi con pericolo di esplosione (DPR 462/2001)**

### **- *Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche***

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare all'Ispeal ed all'Arpav la dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore ai sensi della L.46/90, che equivale alla omologazione dell'impianto.

Successivamente l'azienda è tenuta ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica (quinquennale) rivolgendosi all'Arpav o ad eventuali Organismi Privati individuati dal Ministero delle attività produttive, che rilasciano il relativo verbale di verifica periodica da conservare in azienda ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

### **- *Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione***

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore ai sensi della L.46/90, all'Arpav che effettua l'omologazione e la prima verifica sulla conformità dell'impianto.

Successivamente l'azienda è tenuta ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale, rivolgendosi all'Arpav o ad eventuali Organismi Privati individuati dal Ministero delle attività produttive, che rilasciano il relativo verbale di verifica periodica da conservare in azienda ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

## **12. Misure di sicurezza generali**

Pericolo di caduta dall'alto

Nelle discariche interrate deve essere realizzata un'idonea e robusta barriera distanziatrice sul ciglio superiore dello scavo e lungo le rampe di accesso al fondo scavo (fino ad altezza di metri 0,50 dal fondo scavo) al fine di eliminare il pericolo di infortunio dei lavoratori per caduta dall'alto.

Le scale e i viottoli ricavati ne terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto

E' vietato il deposito di materiali sul ciglio di scavi.

Tutti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere in muratura, in cemento, metallo, legno ed altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, idrauliche e di sistemazione di aree verdi, piante, movimentazione terra..., devono osservare le norme contenute nel DPR 164/56.

### **13. Segnaletica di sicurezza e salute**

Valutate le situazioni di rischio relative all'utilizzo di impianti, macchine, sostanze e attrezzature, la segnaletica di sicurezza e salute prevista dal D.Lgs. n° 493/96, deve essere affissa in modo visibile e chiaro.

Obblighi, divieti, informazioni ed avvertimenti non possono essere di carattere generale ma specifici al rischio presente per quell'area od quella operazione indicata.

### **14. Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili ed impianti usati durante il lavoro** - D.Lgs. 626/94 modificato da D.Lgs. 359/99 – DPR 459/96.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Nella scelta delle attrezzature di lavoro devono essere rispettati i principi ergonomici.

Le attrezzature di lavoro devono essere installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, utilizzate correttamente e sottoposte ad idonea manutenzione.

- Le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro devono essere dotati di protezioni (ripari e/o dispositivi di sicurezza) previste dalle disposizioni regolamentari e legislative vigenti, al fine di eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori.
- Le macchine immesse sul mercato o messe in servizio dopo il 21/09/1996 devono recare la marcatura CE ed essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità e dal manuale di istruzione per l'uso.
- Nel caso di acquisto di macchine usate non marcate CE (perchè immesse sul mercato o messe in servizio prima del 21/09/1996) deve essere acquisita dal venditore un'attestazione di conformità della macchina alla legislazione previgente (DPR 547/55, Legge 791/77, D.Lgs. 304/91, ecc.)

Quelle comprese nell'allegato XIV<sup>^</sup> (ad es. apparecchi a pressione, generatori di calore, recipienti per trasporto di gas, apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg., funi e catene di apparecchi di sollevamento, ecc.) devono essere sottoposte a verifiche di prima o successiva installazione ed a verifiche periodiche o eccezionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.

I risultati delle verifiche devono essere documentati per iscritto e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza per un periodo di 5 anni dall'ultima registrazione.

I mezzi d'opera, utilizzati per la movimentazione e trasporto dei materiali all'interno della discarica, quali ad esempio le pale meccaniche, ecc., devono essere dotati di idonea protezione del posto di guida atta a proteggere l'operatore in caso di ribaltamento del mezzo.

Le strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento -ROPS- e/o le strutture di protezione contro il rischio di caduta di oggetti -FOPS- rappresentano "componenti di sicurezza" certificati ai sensi della "direttiva macchine" - DPR 459/99 - Allegato IV<sup>^</sup>.

## 15. Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Dopo aver adottato tutte le possibili misure tecniche ed organizzative di prevenzione per l'eliminazione o la riduzione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare la necessità di fornire ai lavoratori i D.P.I. specifici per i rischi presenti.

Deve essere assicurata una adeguata formazione e, se necessario, uno specifico addestramento dei lavoratori circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I..

L'addestramento è indispensabile per i D.P.I. di 3<sup>a</sup> categoria (contro i rischi di morte e di lesioni gravi e di carattere permanente) e per i D.P.I. di protezione per l'udito.

Ai fini della scelta dei D.P.I. il datore di lavoro deve:

- analizzare i rischi che non possono essere evitati con misure di prevenzione e di protezione collettiva;
- individuare le caratteristiche dei D.P.I. in funzione dei rischi presenti e secondo i criteri indicati dal D.M. 02/05/2001, consultando il RSPP e tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e delle condizioni esistenti sul luogo di lavoro (temperatura, umidità, polveri, ecc.).

*Gli indumenti da lavoro che assolvono alla funzione di protezione dai rischi evitando il contatto del corpo del lavoratore contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc, presenti sul luogo di lavoro sono da ritenersi D.P.I. e pertanto la loro manutenzione (lavaggio, pulizia, ecc.) e' a carico del datore di lavoro (Circolare Ministero del Lavoro n. 34 del 29.04.1999).*

## 16. Procedure di sicurezza

Devono essere previste specifiche procedure di sicurezza per tipologia di persona che ha possibilità di accesso in discarica. Devono contenere i rischi e le misure di prevenzione che devono essere osservate (modalità di guida, di manovra, di carico-scarico, di stoccaggio rifiuti...) da tutti i lavoratori e in particolare da tutte le persone che a vario titolo si trovano nell'area della discarica (autotrasportatori, manutentori, persone estranee...) e quindi vanno consegnate a mano e affisse nei luoghi con pericoli specifici.

## 17. Lavoro notturno

Il D. Lgs. 532/99 definisce lavoratore notturno chi effettua almeno tre ore giornaliere nel periodo notturno da **mezzanotte alle cinque** del mattino e per un periodo di 80 giorni lavorativi all'anno e/o che svolga nel periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale, secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di lavoro notturno il datore dei lavoro ha l'obbligo di:

- darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- organizzare turni che non superino le otto ore notturne nell'arco di 24 ore;
- sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria almeno ogni due anni
- modificare l'orario di lavoro in caso di inidoneità alla prestazione lavorativa durante il periodo notturno;
- informare sui rischi derivanti dal lavoro notturno;

- **garantire mezzi di protezione adeguati e livello di servizi equivalenti al lavoro diurno**, previa informazione alla Rappresentanze Sindacali e misure di prevenzione e protezione per lavori particolari o con rilevanti tensioni fisiche e mentali.
- Nel caso di impianti di discariche di rifiuti speciali si ritiene che il numero di addetti per turno notturno debba essere non inferiore a due e comunque commisurato con l'estensione dell'impianto e le caratteristiche specifiche delle lavorazioni.

## **18. Lavoro interinale (L. 196/97 e D. Min. Lavoro 31.5.99)**

E' definito "lavoratore interinale" colui che si pone a disposizione dell'impresa fornitrice per prestare lavoro temporaneo presso imprese utilizzatrici.

Il lavoratore è assunto dall'impresa fornitrice (Società di lavoro temporaneo) con un contratto di prestazione di lavoro temporaneo e svolge la propria attività sotto la direzione e controllo dell'impresa utilizzatrice.

Tra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice viene stipulato un contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

**La fornitura del lavoro temporaneo è vietata** alle imprese che non dimostrano di aver effettuato la valutazione dei rischi e per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale o particolarmente pericolose (ad es. esposizioni ad agenti cancerogeni, ad amianto, a radiazioni ionizzanti, ecc.).

**La formazione e l'informazione** sui rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e sulle misure di sicurezza è un obbligo dell'impresa fornitrice relativamente ai rischi prevedibili legati alla mansione.

L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di completare la formazione/informazione del lavoratore sui rischi particolari (aggiuntivi o specifici) legati alla mansione e al contesto aziendale.

**Il contratto di fornitura** però può prevedere che gli obblighi formativi/informativi siano integralmente adempiuti dall'impresa utilizzatrice ma ciò deve essere indicato anche nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo.

Nei confronti del lavoratore interinale l'impresa utilizzatrice ha tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalle leggi dei contratti collettivi.

Il lavoratore deve essere informato dall'impresa utilizzatrice qualora la mansione cui verrà adibito richieda una sorveglianza medica speciale o comportamenti rischi specifici.

**La sorveglianza sanitaria** dei lavoratori con contratto interinale è obbligatoria solo negli stessi casi previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, è preferibile sia effettuata a cura dell'impresa utilizzatrice.

**La cartella sanitaria** deve essere tenuta presso l'impresa utilizzatrice e restituita in originale all'impresa fornitrice e copia al lavoratore, a risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice. La cartella, in un successivo rapporto di fornitura di lavoro temporaneo, viene consegnata dalla impresa fornitrice al medico competente della nuova impresa utilizzatrice.

**La registrazione degli infortuni** deve essere riportata su entrambi i registri infortuni della impresa utilizzatrice e fornitrice, con l'obbligo solo per quest'ultima di denuncia agli enti competenti.

## **19. Divieto di fumo negli ambienti di lavoro**

L'esposizione passiva, ai fumi derivanti dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio per la salute delle persone in generale e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro.

La conferma epidemiologica degli effetti cancerogeni dell'esposizione a fumo passivo, pone l'obbligo per il datore di lavoro, dirigenti e preposti, di sviluppare tutti gli interventi preventivi contenuti nella normativa vigente, che prevedono in sintesi, i seguenti momenti:

- effettuazione della valutazione di tutti i rischi, (art. 4 D.Lgs. 626/94 e art. 21 L. 39/2000, D. Lgs. 25/2002)
- valutazione del fumo passivo quale agente cancerogeno (L. 428/90) e in quanto, contenente prodotti cancerogeni (benzene, IPA, .....)
- adozione di misure generali di prevenzione in ordine di priorità: limitazione del prodotto cancerogeno, utilizzazione in un sistema chiuso, riduzione del prodotto ad valore più basso possibile

Alla luce del quadro normativo ne derivano due tipologie di campi di applicazione:

a) il divieto relativo all'applicazione della normativa generale, che riguarda:

enti del servizio sanitario nazionale, scuole, istituzioni educative, locali pubblici, P.A., privati, esercenti pubblici servizi in appalto, sale d'attesa di stazioni ferroviarie, portuali ecc, mezzi di trasporto pubblico, locali chiusi adibiti a pubblica riunione, sale chiuse di cinema e teatro, musei (Circolare M.S./76);

b) il divieto relativo all'applicazione della normativa di igiene e sicurezza del lavoro, riguarda ogni ambiente in cui vi siano lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Ai sensi di questa normativa ne deriva che in ogni ambiente chiuso, pubblico e privato, destinato alla permanenza di persone sia previsto il divieto di fumo, in quanto considerato fattore di rischio cancerogeno, ai sensi della normativa di cui all'art. 60, 63, 64 del D. Lgs. 626/94 (all. VIII e VIII bis) e D. Lgs. 66/2000

L'obbligo di rispetto è a carico di: datori di lavoro, dirigenti (direttori di stabilimento, supermercati, grandi magazzini, capo ufficio pubblico e privato..., chi sovrintende un determinato plesso organizzato) e preposti.

## **20. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori**

Qualora l'esito della valutazione del rischio riconosca obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in quanto esposti a particolari fattori di rischio (es. rischio chimico, per rumore, amianto, movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, per videoterminali, agenti cancerogeni e mutageni, ecc.), il datore di lavoro deve nominare il medico competente il quale sottopone i lavoratori ad accertamenti sanitari preventivi periodici mirati al rischio.

Scopo della sorveglianza sanitaria è di individuare, il più precocemente possibile, la presenza di eventuali danni alla salute dovuti ai rischi professionali, e quindi gli accertamenti sanitari devono essere mirati ai rischi specifici presenti in quell'ambiente di lavoro.

Non sono giustificabili altri accertamenti per valutare patologie generiche se non concordati per iscritto con i lavoratori, previa informazione circa la natura e l'obiettivo, in ogni caso i risultati degli accertamenti diversi da quelli previsti per legge non possono essere utilizzati per esprimere il giudizi di idoneità alla mansione dei lavoratori.

Sono inoltre vietati gli accertamenti sanitari che non rientrano tra quelli obbligatori e gli accertamenti sanitari preassuntivi.

Sono anche vietate radiografie al torace a scopo di screening (art. 98 D. Lgs. 230/95) tranne per l'esposizione ad amianto, al riguardo si ricorda che tale accertamento può essere sostituito da altri esami previsti nel DM del 21 gennaio 1987.

## **Idoneità' al lavoro**

Il giudizio di idoneità sanitaria viene rilasciato dal medico competente, che può essere di idoneità o di inidoneità temporanea, permanente, parziale o assoluta alla mansione (art. 17 c. 3 e 4 del D. Lgs. 626/94).

Il medico competente deve comunicare il giudizio di idoneità al datore di lavoro, per iscritto e al lavoratore e va riportato sulla cartella sanitaria, che, se richiesta, può essere consegnata al lavoratore.

Contro il giudizio del medico competente può essere fatto ricorso allo SPISAL, sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

Ogni altro accertamento di idoneità, (per malattia generica), al di fuori dell'obbligo per rischio lavorativo, può essere fatto solo dalla Commissione medica istituita in ogni ULSS ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/70).

Per i lavoratori assunti in quanto appartenenti a "categorie protette", gli accertamenti di idoneità alla mansione, richiesti dal lavoratore o dalla Ditta, devono essere effettuati dalla Commissione Invalidi Civili istituita in ogni ULSS, ai sensi della L. 68/99.

Quindi il datore di lavoro può chiedere solo alla struttura pubblica di sottoporre il lavoratore ad accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute.

## **DOCUMENTAZIONE**

Ogni azienda deve essere in possesso, in funzione della tipologia produttiva, di parte di documenti redatti dall'azienda o da consulenti esterni o richiesti ad enti pubblici, per realizzare una migliore organizzazione della sicurezza aziendale.

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- Certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso
- Notifica ex art. 48 D.P.R. 303/56 per nuove attività, ampliamenti, adattamenti
- Numero di dipendenti e mansione svolta
- Planimetria dello stabilimento con la disposizione di macchine ed impianti
- Indicazioni sul ciclo produttivo
- Eventuali deleghe del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e copia della comunicazione all'Azienda ULSS e alla Direzione Provinciale del Lavoro del nominativo
- Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Nomina dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza (prevenzione e lotta antincendi, evacuazione dei lavoratori, salvataggio e pronto soccorso)
- Nomina del Medico Competente
- Elenco delle ditte che lavorano in appalto
- Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 o autocertificazione, con l'integrazione del rischio chimico, cancerogeno e del rischio per le lavoratrici madri e lavoratori minori)
- Verbali delle riunioni periodiche
- Iniziative di informazione e formazione
- Registro infortuni
- Dichiarazione di conformità dei macchinari con relativi marcatura CE e manuale per l'istruzione d'uso
- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici (Legge 46/90)

- Denuncia impianto di messa a terra (ex mod. B) e successive verifiche o trasmissione della dichiarazione di conformità (che equivale all'omologazione dell'impianto) all'ISPESL e ARPAV
- Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ex mod. A) e successive verifiche o trasmissione della dichiarazione di conformità (che equivale all'omologazione dell'impianto) all'ISPESL e ARPAV
- Denuncia degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (ex mod. C) o trasmissione della dichiarazione di conformità all'ARPAV, competente per l'omologazione
- Verbali delle verifiche periodiche dei suddetti impianti
- Registrazione delle verifiche di prima/successiva installazione e periodiche/eccezionali delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato XIV del D.Lgs. 626/94
- Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio
- Piano di emergenza
- Libretto apparecchi di sollevamento
- Libretto centrale termica con potenza superiore a 30.000 Kcal/h
- Patente di abilitazione dell'addetto alla conduzione delle centrali termiche con potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h
- Libretto dei recipienti a pressione
- Libretto carroponte
- Libretto delle scale aeree
- Elenco e quantitativi delle sostanze e preparati pericolosi con relative schede di sicurezza
- Valutazione dell'esposizione professionale a rumore e amianto ai sensi del D.Lgs. 277/91
- Protocollo sanitario redatto dal medico competente e riepilogo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (ASPP)
- Cartelle sanitarie e di rischio, conservate nel rispetto del segreto professionale
- Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
- Certificato di vaccinazione antitetanica
- Eventuali deroghe per l'utilizzo di locali di lavoro interrati o con altezza interna inferiore a 3 m. (artt. 8 e 6 del DPR 303/56)
- Autorizzazione alla detenzione ed uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti
- Nominativo del medico autorizzato e dell'esperto qualificato per la sorveglianza sulle radiazioni ionizzanti
- Autorizzazione alla detenzione ed uso di gas tossici con copia della relativa patente di abilitazione
- Autorizzazione (deroga) per lavori vietati a minori apprendisti rilasciata dal Servizio di Ispezione del Lavoro